

Codice A1814A

D.D. 18 agosto 2016, n. 2179

Autorizzazione idraulica (PI 693 T. Neirone) per il ripristino idrogeologico del T. Neirone in corrispondenza e a protezione degli attraversamenti in subalveo dei metanodotti esistenti denominati "derivazione per Arquata scrivina DN 100" e "Potenziamento derivazione per Arquata scrivina DN 250", in comune di Gavi (AL). Richiedente SNAM Rete Gas S.p.A - Distretto Nord Occidentale -Torino

In data 30/06/2016 la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – Distretto Nord Occidentale, con sede legale in S. Donato Milanese (MI) –Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto 61/A, ha trasmesso gli elaborati relativi alle opere di difesa di sponda destra e sinistra del T. Neirone in comune di Gavi (AL), in corrispondenza degli attraversamenti in subalveo dei metanodotti esistenti denominati “derivazione per Arquata scrivina DN 100” e “Potenziamento derivazione per Arquata scrivina DN 250”.

Gli elaborati progettuali relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n°4 tavole grafiche, da relazione tecnica, e documentazione fotografica, a firma geom Calvi Pietro (collegio di Alessandria), in base ai quali è prevista la realizzazione dell’opera di cui sopra.

In data 28/7/2016 questo settore ha disposto la pubblicazione all’albo pretorio del comune di Gavi e a tutt’oggi non risultano pervenute osservazioni di sorta.

A seguito dell’esame degli atti progettuali in cui si evidenzia l’intenzione di procedere alla realizzazione di una scogliera in sponda destra e sinistra, per circa 30 ml, , ed alla ricostituzione della sezione di deflusso del rio mediante movimentazione di materiale litoide, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

- a) la scogliera di sponda sinistra dovrà presentare quota di sommità pari alla quota del piano campagna indisturbato (circa 249,90), prolungata fino al termine delle aree di risagomatura e poi risvoltata;
- b) le opere di movimentazione del materiale di deposito dovranno garantire il mantenimento delle forme di divagazione del corso d’acqua, della sezione media di deflusso presente in loco (vedi sez 3) senza modifiche delle quote di fondo alveo ; pertanto la sponda destra dovrà essere oggetto di rimodellamento e imbottimento e la scogliera posta in fregio a questo;
- c) la berma di fondazione delle scogliere dovrà essere posta 1,5 m sotto la quota minima di fondo alveo.
- d) le piste d’accesso all’alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti.
- e) i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d’acqua.
- f) il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato solo localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d’acqua e a monte e valle delle opere.
- g) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto; il taglio dell’essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell’art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;

- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – Distretto Nord Occidentale, con sede legale in S. Donato Milanese (MI) –Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto 61/A, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- 9) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Mauro FORNO)